

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna — Osservazioni del senatore Alberto della Marmora — Nuovo progetto del senatore Vesme — Inibit del mese di giugno all'ufficio centrale — Presentazione del progetto di legge per modificazioni agli statuti della Banca nazionale — Relazione sui progetti di legge: 1° Imposta personale-mobiliare; 2° Riforma dei sott'ufficiali e soldati; 3° Leva di 10,000 uomini sulla classe 1831.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

PROVANA DEL SABBIONE, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è senza osservazioni approvato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI IN SARDEGNA — RINVIO DELLA MEDESIMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione della legge per la concessione di beni demaniali in Sardegna (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 702).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge, ed accordo la parola al signor senatore Alberto Della Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Signori senatori. Estraneo alla vostra Commissione, ma non affatto estraneo alle cose dell'isola di Sardegna, mi fo ardito di aggiungere alcune brevi parole a quelle così sapientemente dette ieri dall'onorevole relatore della vostra Commissione, di cui divido il parere sulle poche ma indispensabili mutazioni da essa proposte al progetto di legge quale ci venne recentemente presentato.

Signori, mi trovava pochi giorni fa in Sardegna allorchè vi giunse col foglio ufficiale il suddetto progetto stato adottato senza discussione nell'altra parte del Parlamento, e mi sono potuto convincere che se da un lato vennero dalla gente colta apprezzate anche con riconoscenza le mire del Governo nel presentare la legge, dall'altro il silenzio usato rispetto all'adempimento di replicate promesse contristò quelle persone che conoscono appieno le condizioni presenti di quel paese, ove due partiti estremi diffondono a gara, in ogni modo e sotto qualunque pretesto, la diffidenza e l'odio contro l'autorità, sparlando pure presso il volgo ignorante di quella fusione che non ebbe luogo certamente a danno dell'isola.

Avvezzo ad esprimermi con franchezza dirò che credo sarà affatto vana ogni combinazione per ottenere le condizioni di alienazione dei beni demaniali dell'isola, se prima di tutto

non si penserà a svincolare il demanio da quegli obblighi cui è strettamente tenuto verso molti comuni.

Signori, è inutile negarlo, i deplorabili effetti della legge sulle chiudende, legge provvidissima, ma stata pessimamente praticata; il modo dirò scandaloso con cui ebbe luogo l'abolizione dei feudi, misura per sè santissima, e tante altre disposizioni benefiche nell'intenzione, ma malamente applicate o non sostenute, hanno gettata nella massa degli isolani una sfiducia molto pronunciata contro tutto ciò che è proposto dal Governo in fatto di cose spettanti alla finanza; ciò che capitò alla legge sulle chiudende ed a quella dei feudi non mancherà di accadere rispetto alla presente, se non verrà in modo positivo provato a tutti i Sardi e massime ai campagnuoli che non si trascendono i diritti dei comunisti e che il Governo è intento ad efficacemente contribuire ai loro vantaggi con necessari assegnamenti, i quali, notate bene, signori, quanto saranno maggiori in favore dei comuni, tanto maggiori saranno i vantaggi del regio demanio stesso, il quale nel riparto delle contribuzioni avrà a ritenerle come proprietà private-imponibili.

È una cosa notoria a chi conosce tampoco le cose dell'isola che non tutti i comuni di questa trovansi in parità di circostanze in quanto al possesso dei terreni comunali; alcuni ne abbondano assai, altri gli hanno scarsi, e molti ne difettano assolutamente; epperchè in alcuni comuni il seminerio ed il pascolo si esercitano in terreni strettamente parlando comunali; in una grandissima parte però degli altri quest'assegnamento di estensioni territoriali da impiegarsi al seminerio ed al pascolo si fa nei terreni d'esclusivo dominio dei privati.

Lo stesso ritengasi per la maggior parte dei comuni dell'isola in ordine ai così detti prati che sono appunto le estensioni territoriali destinate specialmente al pascolo del bestiame domito, giacchè in quei luoghi che prima possedevano un tratto di terreno comunale destinato a quest'uso si è questo ripartito a pelizione dei comunisti, in dipendenza di lettere patenti del 26 febbraio 1839 e regolamento annesso onde ridurlo a coltura, come già venne esposto nella relazione della Commissione.

Ciò poi che preoccupa assai più la mente di molti comuni si è la mancanza assoluta di luoghi da legnare o la minaccia di perdere la facoltà di usare di certi altri terreni boschivi che, sebbene demaniali, sono però soggetti agli usi degli abitanti per i loro bisogni chiamati in Sardegna *adempriti*; per i quali si corrispondono dai comuni al demanio (ed ai feudatari prima di esso rispettivamente) i diritti reali o terratici in oggi rappresentati dalle prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali.

Io tralascierò di entrare in ulteriori particolari sopra questi *adempriti*, come pure tacerò delle *cussorgie*, *stazzi* e *furiadorgii*, cose già state esposte dall'illustre relatore della nostra Commissione, il quale per le cariche da lui sostenute tanto nell'isola come nel ministero di Sardegna è certamente la persona la più capace in simili negozi, cosicchè, prescindendo dal formulare lo stesso una nuova aggiunta alla legge in questione con proporre una cosa già formalmente promessa, ma sin ora non praticata, io mi limiterò ad indurvi, signori, per quanto so e posso, a non accettare la legge quale vi venne presentata, accettando invece le aggiunte e le modificazioni proposte dalla vostra Commissione, alla quale, io lo ripeto, mi associo pienamente.

Signori, non sono ancora trascorsi molti mesi che dovetti, voi ben lo sapete, sostenere al cospetto vostro una discussione in cui il mio dovere di senatore prevalse ad ogni altra considerazione; allora io ebbi l'onore di trattenervi di quelle non poche provvidenze benefiche non state praticate o che furono adulterate per difetto di armonia tra di loro o di efficace cooperazione di tutti i poteri, le quali si mutarono in danno della Sardegna, come una bevanda salutare male adoperata diventa talvolta un potente veleno. Allora pure feci mio malgrado presentire degli eventi funesti che pur troppo non tardarono a compirsi, dando alle mie parole una deplorabile giustificazione.

Ebbene, oggi come allora sono reduce da pochi giorni dall'isola, ed oggi pure credo di avere piena conoscenza delle attuali condizioni morali di quel misero paese, e così è debito mio di dirvi, o miei colleghi, e di dire ai signori ministri che colà siedono (*Accennando al banco dei ministri*), che due sono come allora i principali bisogni della Sardegna: fermezza positiva e non interrotta per parte dell'autorità superiore, ed equità e discernimento nelle leggi che spettano alle condizioni vitali di quella popolazione.

In quanto alla fermezza, voi tutti in questo recinto siete meco concordi nel desiderarla; non possiamo però che consigliarla al potere esecutivo; ma come parte integrante del potere legislativo tocca a noi di fare sì che le leggi, sempre proposte in fin di bene, non sortano un effetto opposto allo intento, ed è in questo senso che vi ripeto nuovamente la mia preghiera di aderire a quelle poche ma importanti mutazioni proposte dalla vostra Commissione alla legge la quale venne presentata alle nostre deliberazioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Vesme.

VESME. Comincerò colle stesse parole colle quali ha esordito il nostro collega senatore La Marmora.

Estraneo alla Commissione, ma non estraneo del tutto alle cose di Sardegna, credo di poter dire alcune osservazioni su quest'argomento, le quali se non aggiungeranno gran che a quanto così saggiamente svolse il relatore del vostro ufficio centrale, forse indurranno il Senato ed il relatore medesimo ad accettare alcune mutazioni che egli propone alla presente legge; tanto più che le mutazioni che sono per proporre sono quasi una conseguenza delle premesse dal relatore medesimo del suo rapporto addotte.

Soltanto, dove egli andò con mano forse eccessivamente cauta nell'applicare il rimedio che additava, io penso che, trattandosi di una cosa di tanta rilevanza quale è questa, e quale testè la mostrava l'onorevole senatore La Marmora, sia meglio procedere francamente e togliere il male dalle radici, a vece di complicare con emendamenti sconnessi le cose in modo che a luogo di evitare i disordini che si temono, non si rendano maggiori.

Io proporrei adunque, a vece della legge che vuoi discutere, alcuni articoli, anzi un nuovo progetto di legge, del quale neppure una linea sarebbe mia, perchè estratto interamente dai tre progetti che abbiamo sott'occhio; cioè quello che fu presentato dal ministro alla Camera elettiva, quello che la Commissione ha redatto nella Camera elettiva e che vi fu ammesso senza discussione, e quello infine che compilò il vostro ufficio centrale.

Da questi tre sistemi estraggo solo quattro articoli nei quali credo comprendersi quanto è necessario mutare alla legge 26 febbraio 1839.

La legge aveva otto articoli nel primo progetto; essi furono portati ad undici dalla Commissione della Camera elettiva, e quantunque nel nostro ufficio centrale sia stato abolito un articolo, cioè il settimo, pure ora ammonta a dodici.

Alcuni di questi furono necessari, appunto perchè alcune mal chiare aggiunte o mutazioni chiedevano nuovi articoli per ischiarimento.

Il regolamento annesso alla carta reale 26 febbraio 1839 aveva per iscopo di agevolare la divisione dei beni venuti al demanio in Sardegna in seguito all'abolizione dei feudi.

Siccome colà era grandemente in uso il contratto di enfiteusi, e che d'altra parte sarebbe stata meno gravosa la concessione fatta a questo titolo, la legge di questa si occupò principalmente. Ma dacchè nel 1848 fu esteso alla Sardegna il nostro Codice civile, non è più possibile seguirvi il metodo dell'enfiteusi dal Codice proscritto.

La sola mutazione necessaria, inevitabile a farsi alla legge è dunque quella che ha rapporto all'abolito diritto enfiteutico.

Se si potesse stabilire un diritto eccezionale per la Sardegna, forse converrebbe perfino conservarvi l'enfiteusi, giacchè un diritto eccezionale può parere meno opportuno si facciano nella nuova legge quelle mutazioni che da quella prima sono rese necessarie.

A parte una tale considerazione, due mutazioni io proporrei alla legge del 1839, cioè che si togliesse la pena della caducità a quelli che non coltivano fra il quinquennio le terre ottenute ed a quelli che le alienano fra il decennio.

Se non che tale pena della caducità, quand'anche non vi fossero altri motivi, viene di sua natura a doversi togliere, dacchè il Governo deve alienare i suoi beni per mezzo di vendita, contratto di sua natura irrevocabile.

Asseriva ieri il relatore dell'ufficio centrale essere talmente contrario allo spirito della vendita il patto della rescissione della medesima che la nostra legge non l'ammette nemmeno nel caso che non si effettui il pagamento del prezzo.

Ma una ragione particolare vi è per non ammettere in questo caso la pena della caducità.

Io vissi lungo tempo in Sardegna in contatto con persone che acquistarono beni secondo i patti e coi vincoli imposti da questa legge, e potei a mio grand'agio vederne gli inconvenienti.

La legge del 1829 stabiliva con ottimo fine che le terre demaniali si concedessero di preferenza ai più poveri del paese: ma ne avvenne che i più poveri non avevano mezzo di

coltivarle, nè potendo cederle a persone più agiate, per lo più difatti non le coltivavano e lasciavano scadere il quinquennio, dimodochè una gran parte dei concessionari di beni demaniali in Sardegna sarebbero ora scaduti dalla loro concessione. A questa cagione generale se ne aggiunse una particolare e degna di maggiore riguardo.

A tutti è noto che negli anni passati furono scarsi i raccolti, furono pessimi in Sardegna, e la miseria vi fu sì eccessiva che, nè esagero in ciò dire, per tutta l'isola morirono molti di pura fame.

In tale stato di cose divenne vieppiù impossibile a molti di coltivare i beni loro distribuiti.

L'interesse del Governo è che i beni di Sardegna escano dalla proprietà dello Stato e passino in quella dei privati. Nelle vendite di beni demaniali che si fanno in terraferma vi ha principalmente uno scopo fiscale: si vendono i beni per acquistarne il prezzo; anche, se vuolsi, perchè producono maggiormente in mano dei privati, ma lo scopo principale è l'utile del prezzo.

In Sardegna invece lo scopo dell'alienazione dei beni non è il prezzo che se ne ritrae, perchè vengono a venderli al tenuissimo prezzo di circa quattro franchi e mezzo per giornata; ivi non si tratta di prezzo, si tratta di donare questi beni all'agricoltura; laddove sono tuttora in mano del Governo sempre saranno incolti.

Si aggiunge un'altra ragione, ed è che colla legge del 15 aprile 1851 essendosi abolito, come è noto, il pascolo nei terreni privati, si è conservato nei demaniali e comunali, nei quali non cesserà se non dopo un decennio.

Il miglior modo di fare che anche in questi cessi la pastura vaga e che per altra parte non manchi il pascolo ai bestiami, sta nel far sì che questi passino del tutto all'industria privata. Quanta maggiore quantità di beni passerà all'industria privata, tanto maggiore quantità ne sarà consecrata ad ogni genere di prodotti; e ancorchè vengano chiusi e ridotti i pascoli, essi saranno migliori pascoli, come è osservato anche nella relazione del vostro ufficio centrale.

Nè i latifondi che alcuni mostrano di temere, io li temo in Sardegna, nè in generale li credo anche solo possibili nei nostri tempi. Quando Plinio diceva quelle celebri parole che i latifondi *perdidere Italiam*, aggiungeva che tre individui possedevano la metà dell'Africa. Latifondi di questo genere non sono ora a temere, e se per caso uno raccoglie una gran quantità di terre, fra breve queste si dividono per le successioni e per mille altri modi. Inoltre in paesi incolti, di pochi mezzi pecuniari, non vi ha che i gran tenimenti che sieno capaci di buona cultura; in essi soli si possono introdurre quei miglioramenti che l'arte richiede, e dei quali tanto abbisogna la Sardegna.

Difatti l'abbiamo veduto colla pratica che quasi tutte queste terre concesse a piccoli proprietari restarono pressochè tutte incolte; e per citare un esempio, su 4000 starelli stati divisi fra gli abitanti del villaggio di Samassi in vicinanza al luogo dove io ho un mio tenimento, forse venti soli furono coltivati, e la concessione è fatta da circa un quinquennio, sì che ora i concessionari incorrerebbero nella pena della decadenza.

Osservava il senatore Della Marmora che ci saranno probabilmente querele in Sardegna per questa legge, comunque sia redatta, perchè temeranno che siano lesi alcuni loro diritti, principalmente due, quello del *legnare* e quello del *pascolo*.

Io non parlerò di quello di legnare che è estraneo al nostro argomento; in quanto a quello del pascolo osserverò che,

poichè con recente legge fu ristretto e pressochè abolito, è necessità che le altre leggi si conformino a questo principio, e che perciò i terreni si concedano a privati.

Al danno che ne possa derivare alla pastorizia in alcuni luoghi ha provveduto la legge del 1839, prescrivendo che agli estranei siano preferiti i naturali del luogo ove loro manchino i terreni, e questa prescrizione è stata negli anni scorsi eseguita, e non vi ha quasi comune in Sardegna il quale non abbia avuto ampie concessioni di terreno.

È bensì vero che questi terreni per le ragioni che ho esposte rimasero incolti, ma poichè essi pure sono soggetti alla contribuzione, se stabiliamo che in caso che il proprietario non possa coltivarli, possa trasferirli ad altre persone, cesserà per l'avvenire questo pericolo e non vi ha dubbio che il proprietario troverà mezzo di trarne partito.

Una delle cagioni parimente che facevano sì che questi beni fossero incolti (e questo dico per esperienza e possono farne fede quanti conoscono la Sardegna), è che la chiusura dei beni vi costa assai più che il comperarli e coltivarli.

Secondo la legge del 1839 i beni acquistati giusta le norme stabilite dalla medesima, di diritto non erano soggetti alla servitù del pascolo, ma questo diritto poco vale contro il fatto, e contro centinaia di capi di bestiame selvaggio non era possibile difendersi senza una valida e continua custodia che porterebbe una immensa ed incomportabile spesa.

Ma anche questo impedimento scemerà nell'anno venturo; pel pascolo nei beni demaniali si dovrà pagare un diritto di tanto per capo di bestiame, ed i privati potranno esigere un simile canone da quelli che condurranno bestiami a pascolare nei loro beni.

Insisto adunque affinchè in ogni modo si faciliti la concessione dei beni ai privati in Sardegna e si tolga l'articolo aggiunto dalla Commissione della Camera dei deputati, col quale è stabilito doversi la concessione senza formalità di incanto restringere ad 80 starelli.

Credo parimente debba togliersi la graduazione d'interessi, l'applicazione della quale sarà quasi impossibile in pratica trattandosi di minime somme, poichè ordinariamente queste concessioni sono di 5 starelli e talvolta anche minori, che al prezzo di 4 80 caduno formano pezzi di terreno di 24 franchi di valor capitale, ossia di un franco e venti centesimi al 5 per 100.

Ora io lascio giudicare se è possibile tenere contabilità di natura tale per ogni concessionario. Perciò, ripeto, vorrei toglia questa condizione, e crederei in compenso doversi mantenere l'esenzione di cui nella legge del 1839, ossia la immunità per 5 anni dagli interessi o dal canone per lo acquirente: questo vantaggio compenserà ampiamente l'aumento che propongo nell'interesse, ed anzi sarà assai più utile agli acquirenti.

È evidente che si è appunto nei primi anni che si esigono maggiori spese e che qualunque anche lieve aggravio è nei principii di molto peso; laddove negli anni seguenti hanno potuto ristorarsi col prodotto del possesso che già è ridotto a coltura.

Se adunque secondo la legge antica continuiamo a stabilire che per i primi cinque anni non si paghi canone od interessi di sorta, che per i cinque anni seguenti siano ancora esenti da canone ed interessi coloro che stabiliscano sul fondo case rustiche, si farà una cosa che è più vantaggiosa alla Sardegna, di più facile esecuzione e che è più utile agli stessi acquirenti.

Premesse queste considerazioni, propongo che l'intera legge si muti nel seguente modo:

« Art. 1° (È il primo della legge quale fu adottata dalla Camera elettiva) Le alienazioni dei terreni appartenenti al demanio dello Stato nell'isola di Sardegna, che secondo le norme dell'articolo 55 del regolamento annesso alla carta reale del 26 febbraio 1839 potevano farsi tanto a titolo di vendita che d'enfiteusi perpetua, si faranno d'ora in poi a titolo di vendita.

(Quindi il principio dell'articolo 3 della legge quale fu adottato dalla Camera elettiva): « In esse vendite dovrà sempre esprimersi la rinunzia alla facoltà di riscattare.

« Art. 2. (È l'8° del progetto dell'ufficio centrale) L'approvazione dei contratti avrà luogo per mezzo di regi decreti, previo il parere del Consiglio di Stato.

(Quindi l'alinea dell'articolo 5 del progetto approvato dalla Camera dei deputati): « Dovranno però rendersi noti al pubblico per via di manifesti almeno 15 giorni prima della spedizione del titolo.

« Art. 3. (È il quarto del primitivo progetto ministeriale) Il disposto dall'articolo 62 del precitato regolamento, che stabilisce la pena della decadenza dalla concessione e dalla relativa esenzione dai canoni contro il concessionario dei terreni demaniali e comunali, i quali non gli abbiano dissodati o coltivati nel quinquennio, è abrogato. È pure rinvocato il disposto dall'articolo 63 del regolamento medesimo, che porta il divieto di vendere o cedere in pagamento i terreni suddetti per il corso di anni dieci dal giorno della concessione.

(Segue un'alinea che è tratto dall'articolo 9 della legge quale fu approvata dalla Camera elettiva): « Il disposto da quest'articolo è applicabile anche al caso del quale gli acquirenti avessero già incorso la pena di caducità. »

Faccio osservare che quest'articolo, quantunque abbia un effetto retroattivo, siccome è tutto nell'interesse della popolazione, che qui principalmente abbiamo di mira, io spero che nessuno vorrà combatterlo. Sarebbe cosa troppo crudele il privare della proprietà innumerevoli persone che la tengono, ed alle quali il Governo la lasciò già da più anni, quantunque legalmente ne fossero decaduti; e tanto più sembra doversi loro concedere questa proprietà, in quanto appunto negli scorsi anni cagioni speciali e dolorose fecero sì che i possessori non le coltivassero.

Quest'obbligo di coltivare durante il quinquennio si toglie per l'avvenire; nè conviene porre in peggiore condizione quelli che non li coltivavano per lo passato, quando avevano maggiori impedimenti a poter coltivare che non si avranno per l'avvenire.

Segue infine l'articolo 4, che per me sarebbe l'ultimo (È il 5° del primitivo progetto ministeriale): « Nei casi di alienazione o cessione di terreni pervenuti a privati o corpi morali dal demanio a titolo tanto di vendita quanto di enfiteusi, non sarà più dovuto alle finanze il laudemio portato dall'articolo 64 del ridetto regolamento. »

Quest'articolo ha fondamento principalmente sull'introduzione recentemente fatta in Sardegna dei diritti che si pagano in terraferma in occasione di alienazione; ha fondamento ancora nell'abolizione dell'enfiteusi, dopo la quale sarebbe poco conforme a ragione che si continuasse a vincolare in perpetuo queste proprietà con un vincolo di natura al tutto enfiteutica.

PRESIDENTE. La Camera ha udito la lettura degli articoli che il senatore Vesme intende sostituire alla legge che siamo chiamati a discutere dall'ordine del giorno.

Dico sostituire perchè non si tratta qui di emendamenti proposti ad uno o ad altro articolo del progetto; ma si tratta di una legge affatto nuova. Nuova in quanto si cambia intie-

ramente l'ordine delle disposizioni, e l'ordine è parte essenziale della bontà di una legge; nuova in quanto che il senatore Vesme trae i suoi articoli da tre diversi progetti, i quali si corressero l'un l'altro; di modo che non si può dire che questa legge sia la modificazione di un solo di questi progetti, ma di tutti tre, perchè parte delle disposizioni si trae dal progetto ministeriale, parte dal progetto approvato e riformato dalla Camera dei deputati, e parte dalle opinioni che l'ufficio centrale ha manifestate nel suo rapporto.

VESME. Mi permetta una parola.

PRESIDENTE. Scusi, mi lasci finire; non è per discutere il merito delle proposte, egli è per la regolarità della discussione che io parlo.

Aggiungo adunque che si deve chiamare legge nuova anche perchè racchiude alcuni articoli che sia il Ministero, sia la Camera, sia la Commissione non avevano introdotti, articoli che contengono essenziali variazioni in ciò che concerne le condizioni delle vendite che vorrebbero assimilare all'antica enfiteusi, ed in ciò che appartiene all'abolizione delle caducità, onde facilitarle, secondo il lodevole suo intendimento, le concessioni che si debbono fare di questi beni demaniali.

Ciò posto, io debbo osservare alla Camera, per la regolarità della discussione, che, qualora essa appoggi col suo voto la proposizione del senatore Vesme, non è possibile che possa andare di pari passo la discussione della legge posta all'ordine del giorno con la proposizione sua, perchè sono due progetti inconciliabili, e se non si vuole dirli contraddicenti, in cose essenziali, sono certamente proposizioni che non possono mescolarsi insieme e formare materia di una sola discussione. Dunque, delle due, l'una; o che il Senato appoggia la proposizione del senatore Vesme, ed allora bisogna che il Senato deliberi a quale dei progetti vuol dare la preferenza nella discussione: nè potrebbe il Senato dare la preferenza al progetto del senatore Vesme senza prima considerare più a fondo di ciò che si possa fare in una semplice relazione la materia di queste variazioni. Sarebbe inoltre necessario che il Senato, ove voglia acconsentire agli articoli progettati dal senatore Vesme, deliberi ancora che questo progetto sia trasmesso agli uffizi od almeno alla Commissione perchè possa farne oggetto di un nuovo studio, e vedere se sia questo preferibile; nel caso poi che il Senato non stimi di appoggiare questa proposizione, ossia di dare la preferenza al progetto del senatore Vesme, allora rimane a lui il mezzo di contrapporre articolo per articolo al progetto che verrà in discussione, che è il progetto ministeriale emendato dalla Commissione, di contrapporre, dico, articolo per articolo quegli emendamenti, quelle correzioni e quelle soppressioni che egli desidera. Io non vedo altro mezzo con cui si possa avviare regolarmente questa discussione; perciò metterò ai voti in primo luogo la proposizione fatta dal senatore Vesme, acciò si conosca se v'ha chi vuole appoggiarla.

Intanto accordo la parola al proponente.

VESME. Io aveva interrotto il presidente appunto per aggiungere che io stesso desidero che il progetto mio non sia immediatamente discusso, ma venga trasmesso alla Commissione. Egli è questo appunto che io intendeva proporre, perchè in ogni caso reputo sia non solo cosa poco utile, ma anche poco regolare che si discutano immediatamente appena messi fuori gli emendamenti di qualche importanza.

Si mandì pure il mio alla Commissione che lo esamini unitamente, ove giudichi, al suo autore, e ne faccia quindi la relazione. Io dichiaro che vi aderisco pienamente, conoscendo la capacità di quelli cui tocca deliberare, nè mi appiglierò al mezzo sussidiario stato accennato dal signor presidente di

combattere il terreno palmo palmo e contrapporre articolo ad articolo.

PRESIDENTE. Io sono ben pago che le mie osservazioni abbiano incontrato l'assentimento del senatore Vesme; perciò metto in primo luogo ai voti l'appoggio al suo progetto.

CERRARIO, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CERRARIO, ministro delle finanze. Io osserverò che, a termini dello Statuto, non sarebbe regolare il considerare questo progetto del senatore Vesme come tale da trasmettersi alla Commissione. Quando si presenta un nuovo progetto di legge, il regolamento ha tracciato la via da seguirsi, che non è quella, come tutti sanno, di mandarlo direttamente alla Commissione. Se poi il senatore Vesme si contenta di proporre questi articoli in via di semplici emendamenti, allora solo sarà il caso di rimandarli alla Commissione; in altro senso, cioè come nuovo progetto di legge, il regolamento non consente siffatto metodo.

VESME. Essendomi al tutto rimesso a quello che vorrà deliberare la Commissione, io credo che i miei articoli potranno essere considerati come altrettanti emendamenti.

Certo la Commissione avrebbe potuto, se così credeva, mutare la legge nel modo che la mutò, ed abbiamo veduto molte leggi presentate dal ministro rifatte dalla Commissione della Camera senza che tali mutazioni siansi punto giudicate come un nuovo progetto di legge. Se dunque l'ufficio centrale al quale saranno rimessi gli articoli da me proposti vorrà approvarli, il Senato li considererà non come emendamenti miei, ma come aggiunti dalla Commissione alla proposta ministeriale, e come tali saranno discussi e messi ai voti.

CERRARIO, ministro delle finanze. Io non metto in dubbio che la Commissione avrebbe potuto presentare anche un nuovo progetto di legge totalmente diverso da quello del Ministero: essa aveva mandato per questo, e se l'avesse fatto, era nel suo diritto. Ma ora essa ha fatto il suo rapporto, ha proposto emendamenti che saranno da discuterli; alcuni dei quali io dichiaro fin d'ora di voler accettare; e ciò che non parmi regolare si è che si mandi ad essa, come nuovo progetto, quello del signor senatore Vesme. Egli non è la Commissione, è un senatore, il quale fa un nuovo progetto da contrapporsi ai progetti e della Commissione e del Ministero. La sola via legale dunque è di rimandarli come altrettanti emendamenti.

VESME. Si rimandino come emendamenti.

PRESIDENTE. Si dovrebbe in primo luogo domandare al Senato se vi ha chi appoggia la proposizione complessiva fatta dal senatore Vesme.

Chi la appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

Debbo ora chiedere al Senato se intenda che il lavoro del senatore Vesme sia rimandato alla Commissione. Egli si è già spiegato, e ha detto che lo considerava come una serie di emendamenti, salvo naturalmente il coordinarli in modo che siano veri emendamenti, e non proposizioni contrapposte ad altre.

PINELLI. Se ho ben colto il senso della proposizione dell'onorevole senatore Vesme, pare che, secondo lui, se non vi ostasse lo stato generale di legislazione, sarebbe preferibile l'adottare un sistema conforme a quello dell'enfiteusi, e non potendosi questo adottare, il tenersi il più che sia possibile stretto alle disposizioni. . .

PRESIDENTE. Prego il senatore Pinelli a riflettere ch'egli entra in materia anzi tempo ed anticipa la discussione. La questione sta unicamente nel vedere se meriti o no il pro-

getto del senatore Vesme di essere mandato all'ufficio centrale.

VESME. Il mio intendimento non era quello or ora esposto dal senatore Pinelli.

PINELLI. Del resto la chiesta trasmissione all'ufficio centrale del progetto proposto dal senatore Vesme non può veramente intendersi altrimenti che come un cambiamento totale di sistema. Una tale proposta per conseguenza dovrebbe essere iniziata nelle debite forme, ed a questo riguardo io non posso che riferirmi alle parole del signor ministro.

LA MARMORA ALBERTO. Io ho esposto la mia idea, ed era quella di portare l'attenzione del Governo sui debiti che esso ha verso i comuni: il mio intento è raggiunto, e mi basta.

In quanto al resto, mi rimetto del tutto a ciò che sarà per fare l'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io provo il giudizio del Senato sulla trasmissione a farsi o no degli emendamenti del signor senatore Vesme.

Chi approva che questi emendamenti debbano essere trasmessi all'ufficio centrale, e che in conseguenza debba sospendersi l'attuale discussione portata all'ordine del giorno, si levi.

(Il Senato approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE MODIFICAZIONI AGLI STATUTI DELLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. La parola è ora al signor ministro delle finanze per una comunicazione.

CERRARIO, ministro delle finanze. Signori senatori, la Camera dei deputati adottava nella seduta del 25 corrente il progetto di legge, che ho l'onore di presentare, concordato fra il Governo ed i Consigli della Banca Nazionale per l'aumento del capitale di questo stabilimento da 8 a 32 milioni mediante la emissione di nuove azioni per la fondazione di due succursali, l'una in Nizza marittima e l'altra in Vercelli, e per l'erezione di due Casse di sconto nelle città di Torino e Genova. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 362.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici.

Metto ai voti l'urgenza chiesta dal signor ministro delle finanze.

Chi approva l'urgenza, voglia sorgere.

(È approvata.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Giulio, relatore sul progetto di legge sull'imposta personale e mobiliare.

GIULIO, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 58).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà mandata alle stampe per essere distribuita.

Domanderò al Senato quando intenda di stabilire il giorno in cui debba aver luogo la discussione sopra questo progetto. Si potrebbe fissare per mercoledì.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Siccome questa dotta relazione contiene argomenti gravissimi, ed è contraria in molte parti al progetto ministeriale, è quindi necessario che il ministro delle finanze abbia tempo di studiarla, e questo non decorrerà per lui se non che dal giorno in cui essa verrà distribuita ai senatori.

In conseguenza non mi pare forse opportuno lo stabilire fin d'ora il giorno della discussione, a meno che si dichiarasse che non avrà luogo la seduta pubblica se non tre giorni dopo distribuito il rapporto.

PRESIDENTE. Io aveva proposto di stabilire la discussione per mercoledì; ma se il signor ministro vede troppo vicino questo termine...

CIBRARIO, ministro delle finanze. Questo dipende dal giorno in cui sarà distribuita la relazione stampata.

PRESIDENTE. Sarà stampata lunedì? (*Volgendosi ai segretari*)

Alcune voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Io proporrò allora al Senato di fissarla a giovedì.

Se non vi è niente in contrario, la discussione su questo progetto rimane fissata a giovedì. Intanto saranno i senatori convocati a domicilio per la prossima seduta.

Prego i signori senatori a volersi trattenere un momento per udire dal relatore dell'ufficio centrale, incaricato dell'esame del progetto per la concessione dei beni demaniali in Sardegna, il giorno in cui sarà in grado di riferire sulla proposta fatta dal senatore Vesme.

MASSA-SALUZZO, relatore. Piglio la parola per osservare che il senatore Stara, presidente dell'ufficio centrale, trovasi assente. Vi sarebbe dunque a surrogare un membro.

PRESIDENTE. Pare che rimanendovene quattro, l'ufficio sia sempre in diritto di associarsi quel senatore che potrebbe dar lumi in proposito.

MASSA-SALUZZO, relatore. Se il Senato lo crede, si procederà a questa pratica coi soli membri che vi sono presenti.

DI FOLLONE. Mi pare che non possa essere un ostacolo l'assenza di uno dei membri dell'ufficio centrale, giacchè, se uno di essi fosse caduto ammalato, non sarebbe, a mio

senso, necessario di surrogarlo; quindi l'ufficio centrale può procedere oltre ad esaminare la proposizione del senatore Vesme.

MASSA-SALUZZO, relatore. L'ufficio centrale non ha difficoltà.

PRESIDENTE. Allora si convocheranno a domicilio i signori senatori.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA MILITARE.

PRESIDENTE. Intanto io inviterei il relatore del progetto di legge per la leva di 10,000 uomini a voler leggere il suo rapporto se è già in pronto.

DI BAGNOLO, relatore. È un po' lunghetto, e forse l'ora è già troppo avanzata.

PRESIDENTE. Se il Senato credesse di acconsentire che fosse deposta questa relazione sul tavolo della presidenza, si darebbe alle stampe e se ne farebbe quindi la distribuzione.

(Il Senato assente.)

(Il senatore Di Bagnolo depone sul banco della presidenza la sua relazione — Vedi 2° vol. Documenti, pag. 871.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA RIFORMA DEI SOTT'UFFIZIALI E SOLDATI.

CHIODO, relatore. Io ho eziandio in pronto la relazione sul progetto relativo alla riforma dei sott'ufficiali e soldati, la quale però è assai breve.

PRESIDENTE. Essendo breve, si può intenderne la lettura.

CHIODO, relatore, legge la relazione (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 161.)

PRESIDENTE. La relazione testè letta sarà data alle stampe e distribuita.

Sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5.